

I fronti operativi dell'Agenzia delle entrate per il contrasto dell'evasione nel 2024

Algoritmi arruolati dal fisco

Locazioni brevi, lavoro domestico, superbonus e ruoli

DI ANDREA BONGI

Dal 2024 algoritmi arruolati dal fisco. Dal 1° gennaio prossimo, attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali avanzate, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, contrasteranno l'evasione fiscale in svariati ambiti. Si va dal settore delle locazioni brevi al lavoro domestico. Alla variazione delle rendite catastali degli immobili sui quali sono stati effettuati interventi edilizi rientranti nel c.d. Superbonus, all'efficientamento delle attività di recupero coattivo delle somme affidate alla riscossione, per finire con i soggetti che decideranno di non accettare o di non inviare i dati necessari per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale con l'Agenzia delle entrate. Sono questi, in linea generale, i principali fronti operativi sui quali l'amministrazione

finanziaria, grazie alle disposizioni contenute nella legge di bilancio 2024 e nel c.d. decreto anticipi, potrà utilizzare tecnologie digitali avanzate che, attraverso l'interoperabilità delle numerose banche dati dell'anagrafe tributaria e dei collegamenti con quelle di altri enti pubblici, le consentiranno di effettuare apposite analisi del rischio orientate all'individuazione dei contribuenti da sottoporre a verifica o da interpellare con apposite comunicazioni finalizzate all'adempimento spontaneo. Queste attività informatizzate potranno avvalersi anche delle nuove disposizioni in materia di analisi del rischio di evasione ed elusione previste nello schema di decreto attuativo della delega fiscale. Sulla base di tale disposizione per rischio fiscale si deve intendere quel processo, composto da una o più fasi, che, al fine di massimizzare l'efficacia delle attività di prevenzione e contrasto

all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in materia tributaria, e allo stimolo all'adempimento spontaneo, tramite modelli e tecniche di analisi deterministica ovvero probabilistica, nel rispetto della normativa in materia di trattamento di dati personali, utilizza, anche attraverso la loro interconnessione, le informazioni presenti nelle basi dati dell'Amministrazione finanziaria, ovvero pubblicamente disponibili, per associare, coerentemente ad uno o più criteri selettivi, ovvero a uno o più indicatori di rischio desunti o derivati, la probabilità di accadimento a un determinato rischio fiscale, effettuando, ove possibile, anche una previsione sulle conseguenze che possono generarsi dal suo determinarsi. Sarà sulla base di tali nuovi processi amministrativo-digitali che, i due enti deputati alle attività di contrasto all'evasione (ADE e GDF), si attiveranno sui nuovi fronti opera-

tivi sopra ricordati. Oltre alle nuove frontiere di contrasto non bisogna dimenticare che l'uso degli algoritmi e dell'intelligenza artificiale è già in azione per quanto riguarda l'incrocio delle informazioni presenti nella più importante banca dati di cui dispone l'amministrazione finanziaria: l'archivio dei rapporti finanziari. In questo contesto le analisi di impatto condotte sulle prime simulazioni attraverso il software VE.RA. (acronimo di verifica dei rapporti finanziaria) hanno già ottenuto il via libera, seppur condizionato, da parte del Garante privacy nell'autunno scorso.

L'incremento dei settori d'intervento dell'intelligenza artificiale imposto dalla legge di bilancio 2024 e dai decreti ad essa collegati - decreto anticipi in primis - pone nuovamente all'attenzione dei contribuenti e dei soggetti che li rappresentano, alcune questioni basilari più volte oggetto di richiamo da

parte dell'autorità garante per la protezione dei dati personali. Fra queste, la questione della sicurezza e della protezione dei dati oggetto di trattamento sia dalla possibile perdita o dispersione degli stessi sia dalle possibili intrusioni esterne, costituisce, senza ombra di dubbio, uno degli aspetti prioritari sui quali sarebbe necessario richiedere specifiche ed apposite garanzie agli enti preposti.

Anche la qualità delle informazioni e dei dati che verranno utilizzati con l'uso delle nuove tecnologie digitali avanzate, dovrebbe formare oggetto di specifica attenzione da parte delle rappresentanze istituzionali dei contribuenti.

Partendo da informazioni di base errate, gli algoritmi non potranno che dare risultati falsati profilando come rischiosi contribuenti che sono invece affidabili e viceversa.

© Riproduzione riservata

Onlyfans comunica i dati dei redditi dei suoi creator

Dac7, OnlyFans è pronta a comunicare i dati sui redditi percepiti dai creator. Anche la piattaforma di contenuti in abbonamento ha avvisato gli utenti che sarà necessario fornire il proprio codice fiscale per poter ricevere i compensi ottenuti attraverso il sito web. "A partire dal 1° gennaio 2024, OnlyFans non potrà versare le tue entrate se sei un creator OnlyFans residente nell'Ue e non hai fornito queste informazioni (codice fiscale)", si legge nell'avviso fornito agli utenti questa settimana.

Le piattaforme online hanno l'obbligo di adeguarsi entro il 31/12/2023 a quanto previsto dalla direttiva Dac7 (direttiva Ue 2021/514, recepita nell'ordinamento italiano dal Decreto Legislativo n. 32/2023, in vigore dal 26 marzo 2023), con i primi dati che saranno segnalati dalle piattaforme online all'amministrazione fiscale del paese in cui sono residenti nell'Ue entro il 31/1/2024 o in un paese a scelta dell'Ue se la società è residente in un paese extra-Ue. Entro il 29 febbraio 2024, le amministrazioni fiscali dei paesi dell'Ue inizieranno a scambiarsi i dati dei rispettivi residenti.

Ad esempio, Vinted si era già adoperata a febbraio per comunicare l'obbligo agli utenti, mentre Airbnb ha iniziato a raccogliere i dati sugli immobili nelle scorse settimane. La direttiva stabilisce l'obbligo di comunicazione da parte delle piattaforme online dei redditi relativi alle attività di e-commerce, all'affitto di beni immobili, all'offerta di servizi personali e alle attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto. Restano fuori dall'obbligo di comunicazione sia i dati relativi ai grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero (quelli con oltre 2.000 attività), per i quali l'amministrazione finanziaria dispone di altri flussi di dati, sia quelli relativi ai piccoli inserzionisti, venditori per i quali le piattaforme web hanno facilitato meno di 30 attività e l'importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non è superiore a 2.000 euro nell'anno.

Matteo Rizzi

© Riproduzione riservata

Forfettari, regolarizzata l'omissione Iva

Forfettari: in caso di non applicazione dell'Iva (e delle ritenute) sulla fattura incassata che determina il superamento dei 100mila euro, va regolarizzata l'omissione ma potenzialmente senza il versamento di sanzioni. In conseguenza dell'incertezza normativa dovuta alla mancanza di istruzioni, arrivate solo ad inizio dicembre sulle nuove disposizioni applicative del regime forfettario, in vigore invece dallo scorso 1 gennaio, dovrebbe ragionevolmente applicarsi la c.d. clausola di salvaguardia che inibisce il sistema sanzionatorio qualora il contribuente adotti comportamenti rivelatesi poi difformi a quanto successivamente stabilito dall'amministrazione finanziaria. Questa è una interpretazione derivante dalla lettura della circolare 32/E pubblicata lo scorso 5 dicembre dall'agenzia delle entrate avente ad oggetto le ultime modifiche sul regime forfettario apportate con la legge di bilancio 2023, principalmente quelle legate alle nuove soglie di permanenza ed accesso comprese le operazioni "a cavallo" del nuovo limite di 100 mila euro che sancisce l'immediata cessazione del regime. All'articolo 1 comma 54 della legge 197/2022 (legge di bilancio 2023) il legislatore, oltre all'innalzamento della soglia di accesso/permanenza nel regime forfettario da 65 mila e 85 mila euro di ricavi/compensi, ha strutturato anche una ulteriore causa di cessazione dell'agevolazione con fuoriuscita immediata dal regime in corso d'anno qualora si superino i 100 mila euro di ricavi o compensi percepiti. La norma prevede oltre alla "fuoriuscita in corsa", anche l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto "a partire dalle operazioni che comportano il superamento di tale limite". Sebbene la disposizione lasci abbastanza chiaramente intendere che l'ap-

plicazione dell'Iva scatta sull'intero incasso che porta al superamento dei 100mila, in mancanza di immediati ed ulteriori direttive in merito, è plausibile che tale meccanismo non sia stato correttamente recepito dai contribuenti. L'agenzia delle entrate solo lo scorso 5 dicembre nella circolare citata, ha in modo inequivocabile specificato che l'Iva va applicata sulla totalità dell'operazione incassata che ha generato lo splafonamento, indipendentemente quindi dal fatto che l'ammontare dell'incasso possa essere parzialmente all'interno della soglia dei 100mila euro. Diventa difficilmente colpevolizzabile il forfettario che trovandosi ad esempio a 90mila euro di ricavi e compensi percepiti nell'anno e con in arrivo il pagamento di una ulteriore operazione per 15 mila euro, senza artificiosi frazionamenti, abbia assoggettato ad Iva solo la parte della prestazione over 100mila euro, ovvero 5 mila euro. In questo caso invece, seguendo le indicazioni dell'agenzia delle entrate, bisognerebbe regolarizzare assoggettando ad iva (e ritenute) anche i 10 mila euro, attraverso l'emissione di una nota di debito (avente data presumibilmente anche quella della pubblicazione delle circolari), operazione che però dovrebbe, seguendo anche il buon senso, essere de-sanzionata per via della clausola di salvaguardia citata nella circolare dalla stessa agenzia. Nell'ultimo capitolo del documento l'amministrazione fa presente che in considerazione della circostanza che le informazioni contenute nella circolare producono effetti in relazione alle operazioni già effettuate nel corso dell'anno 2023 gli uffici dell'agenzia valuteranno, caso per caso, la non applicabilità delle sanzioni.

Giuliano Mandolesi e Emanuele Pisati

© Riproduzione riservata